



Alla Rettrice dell'Università dell'Aquila
Al Direttore Generale
Al Collegio dei Revisori dei Conti

E, p.c.

A Tutto il Personale T.A.B.
LORO SEDI

OGGETTO: Regolamentazione attività cd "in conto-terzi". Trasmissione parere legale.

Si trasmette all'attenzione delle SS.LL. l'unito parere legale, rilasciato per conto della Uil-Rua dall'Avv. Paola Tordone del Foro dell'Aquila.

La scrivente Organizzazione Sindacale sostiene da tempo l'illegittimità delle attuali modalità di ripartizione dei compensi **diretti** relativi alle attività cd. "in conto-terzi" (ex art. 66 d.P.R. 382/80) poiché tali prestazioni, che in base al regolamento dell'Università dell'Aquila (emanato con D.R. n. 376/2007) sono assimilate alle attività istituzionali e di conseguenza effettuate **in orario di lavoro** (art. 13 comma 3), vengono attualmente remunerate senza alcun accordo di contrattazione relativo all'*an* e al *quantum* individuale dei compensi, contrariamente al vincolo generale di competenza riservato alle Parti contrattuali dall'articolo 45 comma 1 del decreto legislativo 165/2001 (cd. "Testo Unico del Pubblico Impiego"). Sotto questo profilo l'attuale regolamentazione presenterebbe, come sostiene l'Avvocato nel suo parere, quantomeno evidenti profili di antisindacalità.

Il risultato dell'attuale assetto è, in ogni caso, **un'evidente disparità di trattamento** tra quanti (un quinto circa dell'organico), pur effettuando tali attività in orario di lavoro nel corso del solo 2014, hanno complessivamente percepito a tale titolo 329 mila euro circa di compensi, con una media individuale di 3 mila euro e punte di circa 14 mila euro, e il restante personale (i quattro quinti circa) al quale per lo stesso anno verrà cumulativamente corrisposta dal cd. "fondo comune" (ex art. 4 D.L. 28 maggio 1981 n. 255, conv. in L. 24 luglio 1981) meno della metà di tale importo (160 mila euro, circa 400 euro a testa).

La UIL-RUA sostiene viceversa che, essendo le prestazioni in "conto-terzi" attività istituzionali effettuate in orario di lavoro, anche i compensi diretti debbano confluire nel fondo comune del personale (che costituisce una parte strutturale del fondo accessorio) per essere ripartiti secondo criteri da concordare tramite contratto integrativo in base alle risorse complessive annualmente disponibili.

L'attuale assetto ha generato la percezione di un differente *status* tra chi è chiamato ad effettuare tali prestazioni - nella loro quasi totalità **assolutamente fungibili**, per quanto spesso prive di concrete misure di avvicendamento, rotazione e selezione - e chi non lo è e al quale viene negata, anche a causa dell'erosione negli anni del fondo accessorio, l'adeguata remunerazione di prestazioni disagiate come le attività orarie di sportello e l'apertura delle strutture nelle giornate prefestive e festive oppure la remunerazione di prestazioni aggiuntive - anch'esse parimenti istituzionali - come le funzioni amministrative di supporto agli esami di stato o le attività di vigilanza ai concorsi.

OCCORRE ANDARE FINO IN FONDO

Rinunciare a questa battaglia significherebbe, infatti, abdicare alle funzioni stesse del Sindacato e alla natura e alle funzioni del contratto collettivo rispetto a quello individuale: **garantire la stessa remunerazione a parità di condizioni**.

L'Aquila, 26 novembre 2015

La Segreteria UIL-RUA

Studio Legale
Avv. Paola Tordone

Viale Alcide de Gasperi n.67 L'Aquila
Cell. 3299818947 e fax. 0862763317
E-mail: p.tordone@gmail.com

PARERE LEGALE

Spett.le UIL RUA

Trasmesso a mezzo pec

Quesito:

Mi è stato chiesto di esprimere parere *pro veritate* circa la fondatezza dei compensi, per attività in conto terzi, erogati al personale non docente dell'Università in assenza di apposito contratto integrativo.

L'oggetto del parere è volto, pertanto, a chiarire la regolamentazione e la *ratio* della corresponsione di compensi aggiuntivi alla normale retribuzione in occasione dello svolgimento di attività in conto terzi.

In seguito all'emanazione della legge "Ruberti", la materia dell'attività in conto terzi, attività commerciale effettuata ad interesse esclusivo del committente, è stata demandata alla disciplina regolamentare delle università.

Per quanto concerne l'Università di L'Aquila, essa è attualmente disciplinata dal "Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi" emanato con D.R. n. 376/2007 del 31/01/2007 da ultimo modificato con D.R. n. 1312/2014 del 5/12/2014.

Tale regolamento, tuttavia, non tiene conto di quanto stabilito dalle seguenti disposizioni:

- Art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001 (cd. "Testo Unico del pubblico impiego") secondo cui "*il trattamento economico fondamentale ed accessorio (...) è definito dai contratti collettivi*";
- Art. 4, CCNL 16/10/2008 secondo il quale l'utilizzo della quota, riservata al fondo derivante da attività in conto terzi, deve essere materia di contrattazione collettiva integrativa.

A seguito di tali disposizioni il sindacato ha sollevato più volte la problematica in questione e cercato di aprire delle trattative con l'Università, al fine di garantire a tutti i lavoratori una adeguata tutela dei propri diritti.

Atteso che l'Università non ha mai dato seguito alla richiesta di stipula del contratto integrativo per la regolamentazione di attività per conto terzi, si può ravvisare nel comportamento dell'Ateneo una condotta antisindacale.

La richiesta di contrattazione da parte del sindacato ha origine da questioni che danno vita a forme di sperequazioni economiche tra il personale universitario.

Si contesta all'ateneo aquilano che per l'attività in conto terzi, considerata attività istituzionale svolta durante il normale orario di lavoro, una parte del personale ha percepito in passato e continua tuttora a percepire compensi elevati in aggiunta al normale stipendio.

Più corretto sarebbe, invece, che i compensi relativi al conto terzi fossero destinati direttamente al Fondo Comune di Ateneo e ripartiti annualmente tra tutto il personale tecnico-amministrativo.

Laddove, invece, il personale impegnato nel progetto svolgesse attività sostanzialmente differente rispetto all'ordinaria attività istituzionale, potrebbe percepire compensi aggiuntivi alla normale retribuzione nell'ambito del corrispettivo delle attività in conto terzi.

Per i motivi sopra esposti ritengo fondate le osservazioni mosse dal sindacato e la volontà di giungere ad un accordo integrativo per il rinnovo di trattative in ordine all'attività in conto terzi. Finquando, infatti, l'Ateneo aquilano ricomprende tale materia in un'attività istituzionale, i relativi compensi non possono che confluire nel Fondo Comune. Diversamente si finirà con l'alimentare rilevanti differenze dal punto di vista economico tra il personale dipendente.

In conclusione ritengo tali motivazioni meritevoli di interesse ai fini di un eventuale ricorso al giudice del lavoro.

In fede,

L'Aquila, 06 novembre 2015

Avv. Paola Tordone
